



Protocollo aziendale recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed extraurbano.

Al fine di tutelare la salute e incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 (COVID-19), l'Azienda assume, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale ed extraurbano, il presente protocollo aziendale di regolamentazione in attuazione:

- dell'Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV-ASSTRA-AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA;
- del *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto da Confindustria e dalle OO.SS.LL. confederali, su invito del Governo, in data 6 aprile 2021 che, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, adottata di concerto con il Ministero del Lavoro, aggiorna e sostituisce il previgente Protocollo del 24 aprile 2020;
- dei vari provvedimenti emanati da Governo, tra cui il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”*, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e di quanto emanato successivamente dal Ministero della Salute;
- del Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;
- del Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»*
- del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, recante *«Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»*;
- dell'Ordinanza interministeriale del 30 agosto 2021 che ha aggiornato le *“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del*



covid-19 in materia di trasporto pubblico” sostituendo quelle di cui all'allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021;

- dell'Ordinanza interministeriale dell'11 novembre 2021 che ha aggiornato il “*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*” sostituendo quello contenuto nell'allegato 14 del DPCM 2 marzo 2021;

- del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”;

- delle eventuali convezioni/accordi stipulati all'esito dell'attività dei tavoli prefettizi per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano [*ove adottate*];

- delle eventuali prescrizioni introdotte dalle Regioni e/o Province, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche.

nonché :

Dal I Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation), in vigore dal 25 maggio 2018.

Vengono fatte salve eventuali prescrizioni ed obblighi introdotti successivamente alla data del presente documento da parte delle autorità competenti, anche regionali e provinciali in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici epidemiologici di riferimento. La **capacità di riempimento degli autobus** all'80% è ammessa esclusivamente nelle Regioni o nelle Province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una Regione/Provincia autonoma in zona arancione o rossa la capacità massima di riempimento è attualmente stabilita in misura del 50%.

L'Azienda, nell'ambito dei tavoli prefettizi a tal fine istituiti, previa richiesta e/o accordo con l'Ente affidante il servizio di trasporto pubblico locale, provvede all'organizzazione dei servizi aggiuntivi.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Attraverso l'adozione del presente protocollo l'azienda intende fornire:

2



-indicazioni operative aggiornate e prescrizioni adeguate cui il personale deve attenersi, in base alle mansioni e ai contesti lavorativi e con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

-una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e ai terzi che entrino in contatto con l'azienda e il suo personale riguardo alle regole di comportamento generale da osservare.

Il personale, gli utenti del servizio di trasporto ed i terzi sono impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l'azienda e i mezzi di trasporto impiegati nell'esercizio dell'attività.

Il mancato rispetto del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.



MISURE DI PRECAUZIONE

1. Informazione

- 1.1 Informazioni al personale e ai terzi*
- 1.2 Informazioni e obblighi del personale viaggiante*
- 1.3 Informazioni e obblighi degli utenti del servizio di trasporto*

2. Gestione entrata e uscita in azienda

- 2.1 Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori*
- 2.2 Modalità di accesso dei fornitori esterni*

3. Misure precauzionali

- 3.1 Pulizia e sanificazione in azienda*
- 3.2 Precauzioni igieniche personali*
- 3.3 Dispositivi di protezione individuale*

4. Organizzazione aziendale

- 4.1 Gestione spazi aziendali comuni*
- 4.2 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione*

5. Gestione di una persona sintomatica in azienda

- 5.1. Gestione di una persona sintomatica in azienda*
- 5.2. Gestione di una persona sintomatica a bordo dell'autobus*

6. Sorveglianza sanitaria / medico competente/ RLS

7. Aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione

1. INFORMAZIONE



L'Azienda deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L'Azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *dépliants* informativi nonché sul proprio *sito web*.

1.1 Informazioni al personale e ai terzi

Le informazioni riguardano:

-l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) e altri sintomi influenzali (tosse secca, mal di gola ecc.) e di chiamare telefonicamente il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- il divieto di ingresso o permanenza in azienda o, anche successivamente all'ingresso, qualora insorgano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc) in presenza delle quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

-l'obbligo per i lavoratori dell'Azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'Azienda e per i visitatori esterni, di informare tempestivamente e responsabilmente, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale riferibile alla infezione da COVID-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa o la visita in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

-l'impegno dei lavoratori dell'Azienda, dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e dei visitatori esterni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro o responsabile aziendale nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e rispettosi di tutte le disposizioni dell'Autorità).

In questo contesto, l'Azienda prevede uno specifico obbligo a carico dei responsabili (Ufficio del Personale e/o Ufficio Tecnico) di informare/formare il personale in merito alle procedure di rilevazione della temperatura corporea laddove specificamente previsto, al corretto uso e alla gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, tute, ecc. laddove previsti e, per quanto riguarda il personale viaggiante, agli obblighi cui è tenuto durante i servizi di trasporto. Lo svolgimento della predetta attività



informativa/formativa deve essere opportunamente documentato (es. fogli presenza, consegna materiale informativo, ecc.) e la documentazione sottoscritta dai lavoratori che vi hanno partecipato.

L'Azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con specifico riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di livello superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

Laddove sia possibile, sarà privilegiata la vendita di biglietti con sistemi telematici; qualora questo non fosse possibile, è raccomandato di contingentare la vendita dei biglietti affinché venga rispettato il coefficiente massimo di riempimento dei mezzi previsto a normativa vigente in base alla collocazione nel territorio interessato nelle diverse zone di rischio. Allo stesso modo, laddove possibile si procede a installare apparati per l'acquisto *self-service* dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

Al fine di assicurare la massima sicurezza degli utenti nella fruizione del servizio di trasporto pubblico, l'Azienda provvede a:

- aggiornare le comunicazioni a bordo dei mezzi in relazione all'evolversi delle disposizioni in materia, anche mediante apposizione di infografiche che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- organizzare il servizio in modo tale da garantire il rispetto dei limiti prescritti per il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi in rapporto ai posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
- adottare soluzioni organizzative ed informative finalizzate a facilitare la migliore distribuzione dei passeggeri a bordo, nel rispetto dei limiti di riempimento previsti, anche,



ove utile, contrassegnando con appositi marker i posti non utilizzabili. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;

- adottare misure organizzative finalizzate a limitare le possibili occasioni di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle autostazioni e nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.

- provvede ad ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza, nonché vendita di biglietti, al fine di garantire l'osservanza dei prescritti limiti di riempimento massimo del veicolo;

- ad organizzare il servizio affinché, a ogni sosta e ogni qualvolta sia possibile, si proceda alla ventilazione dell'autobus privilegiando il ricorso alla ventilazione naturale.

Allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" l'Azienda si riserva la facoltà di non ammettere a bordo o di non consentire la prosecuzione del viaggio ai passeggeri la cui condotta non consenta il rispetto delle condizioni stabilite per il trasporto in sicurezza degli utenti.

L'Azienda evidenzia che la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Dell'informazione resa disponibile dall'Azienda si attesta con l'ingresso in azienda, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto e si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno a conformarsi alle medesime. Eventuali comportamenti difforni da parte dei lavoratori dell'azienda solleveranno la stessa da responsabilità nei confronti degli stessi lavoratori e, nel contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della legislazione vigente.

1.2 Informazioni e obblighi del personale viaggiante



Oltre a rispettare quanto previsto al punto 1.1., il personale viaggiante, a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri, è informato dell'obbligo, durante il servizio di trasporto, di:

- all'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus, ecc.) e all'interno dei mezzi, e in generale in tutti i luoghi al chiuso o all'aperto, indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Tale misura trova applicazione a tutto il personale viaggiante e al personale che, in generale, ha rapporti con il pubblico.

-mantenere il distanziamento di 1 metro dai passeggeri e indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio di trasporto;

- utilizzare i guanti protettivi ogniqualvolta esigenze di cautela lo richiedano;

- allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona sintomatica a bordo dell'autobus e rispettare le procedure indicate al successivo punto 12 prima della ripresa del servizio;

-procedere a ogni sosta, e ogni qualvolta sia possibile, alla ventilazione dell'autobus privilegiando il ricorso alla ventilazione naturale.

- laddove sia possibile, contingentare la vendita dei titoli di viaggio a bordo, utilizzando anche sistemi di pagamento elettronici, in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile, i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine chirurgiche e guanti).

- a richiamare l'attenzione – anche mediante predisposizione di cartelli ed infografiche a bordo - delle corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio pubblico;

- in particolare, informare, e vigilare ai fini del rispetto da parte dei passeggeri, in merito a:

- l'obbligo, da parte del passeggero, di possedere la Certificazione verde Covid-19 "base" in corso di validità. Il controllo del green pass viene svolto dalle autorità preposte e da personale interno della Società incaricato al controllo dei Green pass,preferibilmente prima della salita sui mezzi di trasporto e con modalità "a campione"
- le attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale sono da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra;



- le procedure di salita e discesa dall'autobus evitando assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi e, il più possibile, movimenti all'interno del mezzo stesso. In particolare, la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire secondo flussi separati: la salita dei passeggeri è consentita normalmente dalla porta centrale e dalla porta posteriore salvo venga individuata una modalità diversa allo scopo di evitare contatto tra chi scende e chi sale, rispettando idonei tempi di attesa, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
- l'obbligo del corretto utilizzo della mascherina chirurgica o di dispositivi individuali di livello di protezione superiore per tutta la durata del viaggio;
- l'obbligo, ove possibile, di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro anche negli spazi aperti, e ove ciò non sia possibile, indossare sempre una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- l'obbligo di igienizzare frequentemente le mani con gli appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche installati sugli autobus e di mantenere il distanziamento interpersonale consentito dai limiti di riempimento massimo previsti a bordo.

Il personale viaggiante è tenuto altresì a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente protocollo.

1.3 Informazioni e obblighi degli utenti del servizio di trasporto

L'Azienda adotta idonei sistemi di informazione e divulgazione, relativi alle regole di comportamento che i passeggeri sono tenuti ad osservare in tutte le fasi del trasporto, a bordo dell'autobus e nei luoghi di transito ovvero di attesa, nelle stazioni, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto, predisponendo forme di comunicazione su ogni mezzo di trasporto anche sul corretto utilizzo del DPI, dando diffusa comunicazione dei contenuti delle "Linee Guida" citate in premessa. Le comunicazioni a bordo dei mezzi vengono aggiornate in relazione all'evolversi delle disposizioni in materia, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio. Un'informativa sintetica sulle regole generali di comportamento da tenere a bordo dell'autobus è, altresì, fornita - in lingua italiana e lingua inglese- anche attraverso il sito web aziendale e, a bordo del mezzo, mediante pittogrammi e/o *dépliant*.

Le regole comportamentali oggetto di informativa sono, in particolare, le seguenti:

- a) I passeggeri sono informati del fatto che l'accesso e l'utilizzo del servizio di TPL locale o regionale è consentito esclusivamente se muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. "Green Pass") prescritte dalla normativa vigente (art. 9-quater,



comma 1 lettera e-bis) del DL 22.4. 2021, n. 52, come convertito dalla L. 17.6. 2021, n. 87). L'obbligo vige anche a carico dell'utenza dei veicoli, immatricolati noleggio con conducente, impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Le verifiche per i mezzi del trasporto pubblico (locale o regionale) sono svolte secondo modalità a campione, dalle autorità preposte e da personale interno della Società incaricato al controllo dei Green pass. Sono esenti dall'obbligo di green pass i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute da esibire all'occorrenza.

- b) obbligo di indossare correttamente durante tutte le fasi del viaggio, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, una mascherina chirurgica, o di livello superiore, conforme alla normativa vigente a protezione sia del naso che della bocca. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- c) obbligo di rispettare le norme regolamentari di seguito descritte. In particolare:
 - i. nelle fasi di salita e discesa dall'autobus, anche in occasione di soste/fermate intermedie, di osservare le indicazioni del conducente che regolerà i tempi di salita e discesa e l'apertura delle porte utilizzabili da ciascun passeggero in modo tale da evitare assembramenti. I passeggeri sono tenuti ad evitare assembramenti e ad osservare il distanziamento di 1 metro anche negli spostamenti all'interno delle suddette aree di sosta e prima della ripartenza del servizio;
 - ii. obbligo di igienizzare frequentemente le mani utilizzando i disinfettanti disponibili negli appositi dispenser collocati sull'autobus;
 - iii. evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

I passeggeri sono informati del fatto che l'Azienda si impegna ad adottare soluzioni organizzative ed informative finalizzate a facilitare la migliore distribuzione dei passeggeri a bordo, nel rispetto dei limiti di riempimento previsti.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono, nei luoghi pubblici, ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti etc.). Per i non vedenti non accompagnati da persona convivente, l'Azienda si adopera per garantire la fruibilità del servizio in sicurezza.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, il corretto uso delle mascherine, le misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. La violazione delle regole di comportamento sopra richiamate, qualora sia tale



da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare l'interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione. I passeggeri, informati delle regole di comportamento generale sopraindicate devono aver piena consapevolezza dell'obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti.

2. GESTIONE ENTRATA E USCITA IN AZIENDA

Ai fini della gestione dell'entrata ed uscita:

- l'Azienda può prevedere orari di ingresso/uscita dei dipendenti tali da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- ove possibile sono previste una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni;
- è garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati e collocati in punti facilmente individuabili vicino alle zone di ingresso/uscita.

2.1 Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori

L'azienda informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS secondo le norme richiamate nel Protocollo nazionale del 6 aprile 2021.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine si provvede in particolare a:

- rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- fornire anche oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali;



- applicare le misure di sicurezza e organizzative adottate per proteggere i dati GDPR (*General Data Protection Regulation* - Regolamento UE in vigore dal 25 maggio 2018);
- assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;
- raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

L'Azienda prende atto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria nonché delle indicazioni dello stesso Garante circa il trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo e, in particolare, del fatto di non poter conoscere se un lavoratore sia vaccinato o meno contro il virus Sars-Cov-2.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

L'Azienda, anche con la collaborazione del medico competente ove presente, fornirà la massima collaborazione alle autorità sanitarie laddove queste, per prevenire focolai epidemici in aree maggiormente colpite dal virus, disponga misure aggiuntive specifiche, come, ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori.

L'Azienda al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, applica i protocolli di settore per le attività produttive in vigore.

2.2 Modalità di accesso dei fornitori esterni

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti l'azienda si impegna a comunicare ai propri fornitori, in via preventiva e comunque prima dell'ingresso in azienda, le procedure già inviate precedentemente.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Espletate le procedure di ingresso, i fornitori saranno tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:

- gli autisti dei mezzi di trasporto (es. trasporto di carburanti destinati ai depositi/cisterne interne aziendali, di forniture di materiali per officine interne ed uffici, ecc.) dovranno



attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro per l'approntamento delle attività di scarico e rimanere a bordo dei propri mezzi nei tempi di attesa. In nessun caso potranno accedere agli uffici;

-i fornitori di cui sia necessario l'ingresso nei locali aziendali (imprese di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali valide per il personale dipendente, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto 2.1;

-i fornitori potranno utilizzare solo i servizi igienici dedicati, oggetto di igienizzazione giornaliera. È vietato l'utilizzo di servizi igienici riservati ai lavoratori dell'azienda.

In caso di appalti da eseguirsi nei locali e/o pertinenze aziendali, l'azienda consegnerà o trasmetterà copia del presente protocollo all'impresa appaltatrice che assumerà contrattualmente l'impegno a renderne preventivamente edotti i lavoratori addetti all'appalto. L'Azienda deve vigilare affinché i lavoratori della stessa impresa appaltatrice o delle imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Qualora lavoratori dipendenti da aziende terze operanti nello stesso sito aziendale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultassero positivi al COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Sarà altresì ridotto per quanto possibile l'accesso ai visitatori.

3. MISURE PRECAUZIONALI

3.1 Pulizia e sanificazione in azienda

Ai fini del presente protocollo si intende per:

-*sanificazione*. L'art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'Industria e del Commercio definisce sanificazione «*quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore*»;

- *igienizzazione*: procedimento equivalente di detersione, consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e



sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti;

- *disinfezione*: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (*room disinfection*) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). Poiché lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell'ambiente è necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.

Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di tossicità per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.

Le predette operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione sono svolte dall'Azienda nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, in particolare:

- l'azienda garantisce la igienizzazione e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse, ecc.) e delle aree comuni e di svago, nonché la disinfezione frequente di superfici e oggetti esposti al contatto con maggiore frequenza;

- procede, altresì, all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli autobus, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione e la sanificazione periodica. L'Azienda, inoltre, provvede ad effettuare un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione infragiornaliera per i mezzi a più elevata frequenza di utilizzo e capacità di trasporto e comunque, in caso di cambio del conducente nel corso di un servizio, il conducente subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza quando cambia il conducente. L'Azienda adotta, altresì, interventi straordinari di sanificazione degli autobus a cadenza più ravvicinata, ove necessario tra un servizio e l'altro.

La sanificazione e l'igienizzazione riguarda tutte le parti frequentate da viaggiatori, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori. Le procedure di igienizzazione vengono



effettuate anche per biglietterie e sale di attesa, ove presenti. Nei casi in cui l'Azienda debba garantire attività di *front office*, queste possono essere svolte esclusivamente nelle postazioni dedicate, possibilmente dotate di vetri o paratie di protezione. Resta ferma, tra le raccomandazioni, una frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari nei mezzi di trasporto.

Le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente annotate dall'azienda con indicazione dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti utilizzati (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti utilizzati).

Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d'aria negli ambienti chiusi, siano questi veicoli oppure uffici, intensificando, laddove possibile, la manutenzione degli impianti di aerazione.

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all'interno dei locali aziendali o dei mezzi, si procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

3.2 Precauzioni igieniche personali

Tutte le persone presenti in azienda sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione dall'azienda.

Nei locali aziendali distanti dai servizi igienici e sugli autobus, in punti facilmente individuabili e accessibili, sono collocati e costantemente mantenuti e riforniti distributori di gel per l'igienizzazione frequente delle mani. La superficie esterna dei dispenser è oggetto di frequente igienizzazione da parte del personale preposto, in particolare quando non si tratti di dispositivi a raggi infrarossi. Per i dispenser collocati sull'autobus l'igienizzazione, nel corso di un servizio, sarà effettuata dal conducente. L'azienda provvede ad installare sui mezzi di trasporto dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri incentivando la igienizzazione frequente delle mani anche durante il viaggio.

Sia nei locali igienici che nei luoghi dagli stessi distanti e sugli autobus sono affissi *depliant* con l'invito a un frequente uso da parte di tutti gli operatori. Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.

3.3. Dispositivi di protezione individuale

Le "mascherine chirurgiche" sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La mascherina



chirurgica dovrà essere sempre indossata e utilizzata correttamente. Un'esplicita indicazione all'uso delle mascherine da parte dei conducenti e delle mascherine e dei guanti da parte dell'altro personale di controllo e/o di servizio è contenuta, tra l'altro, nella circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 14916 del 29 aprile 2020, qui richiamabile per analogia, recante per oggetto "Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza SARS-COV-19".

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è raccomandato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. È fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

L'Azienda mette quindi a disposizione di tutto il personale le mascherine. Il personale, cui sono fornite in dotazione le mascherine, deve utilizzarle sempre, fatte salve diverse indicazioni del documento di valutazione dei rischi per particolari situazioni lavorative.

Al fine di assicurare la massima sicurezza degli utenti e del personale nella fruizione del servizio di trasporto, l'Azienda:

- organizza il servizio in modo tale da adeguare la frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
- organizza il servizio in modo tale da garantire il rispetto dei limiti prescritti per il coefficiente di riempimento massimo dei veicoli in rapporto ai posti consentiti dalla carta di circolazione dei veicoli stessi o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere;
- adotta tutti i possibili accorgimenti atti al distanziamento di almeno un metro del posto di guida dai passeggeri;
- mette a disposizione le mascherine che il personale è tenuto a indossare per tutta la durata del servizio;
- doterà il personale viaggiante di ulteriori mascherine per gestire eventuali situazioni di emergenza riferibili a passeggeri che ne siano provvisoriamente sprovvisti;
- adotta misure organizzative atte a contingentare la vendita dei titoli di viaggio a bordo, utilizzando anche sistemi di pagamento elettronici, e a limitare ogni possibile occasione di contatto al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;



- dispone il graduale riavvio, prioritariamente a terra, delle attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio nonché, previa condivisione con la Regione competente e con l'Ente affidante, il controllo relativo alle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, garantendo al personale preposto la dotazione di mascherine chirurgiche o con più alto livello di protezione (FFP2) e dotazione di soluzione idroalcolica per la frequente igienizzazione delle mani;
- dispone misure organizzative finalizzate al controllo del rispetto delle norme di comportamento da parte dei passeggeri che, di regola, non viene svolto dal personale aziendale;
- provvede ad ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza.

Per l'accesso al servizio, e in occasione delle fermate intermedie nonché a destinazione, l'Azienda prevede che la salita e la discesa dei passeggeri dal veicolo avvenga secondo flussi separati rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro (con le esclusioni di cui sopra) e indicando specificamente, a uso dell'utenza, le porte di accesso o di discesa, dando idonei tempi di attesa tra un passeggero e l'altro, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte. Potrà essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida.

È fatto divieto ai passeggeri di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni.

Laddove sia possibile, si procede a installare apparati per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l'azienda adotta le precauzioni funzionali di seguito indicate al fine di garantire la continuazione dell'attività dell'azienda:

- chiusura, ove necessario, di tutti i reparti non operativi e, ove possibile, il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- rimodulazione dei livelli di attività, ove necessario;
- rimodulazione degli spazi di lavoro compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali;
- per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni;
- riorganizzazione del lavoro dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i



- contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- ricorso, ove possibile, al lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte con tale modalità;
 - ridefinizione dell'articolazione del lavoro con orari differenziati per favorire il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti all'entrata e all'uscita attraverso la riduzione del numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro resa possibile dalla flessibilità di orari;
 - ricorso agli ammortizzatori sociali disponibili, anche in deroga, in raccordo agli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione ed in modo da coinvolgere l'intera compagine aziendale anche con opportune rotazioni del personale coinvolto e, qualora l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, anche utilizzando i permessi e periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
 - organizzazione delle relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione; qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, occorre comunque mantenere la distanza di almeno un metro e munirsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione;
 - in merito alle trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, salvo quelle del personale viaggiante, l'azienda, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, terrà conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazioni;
 - il lavoro agile e da remoto sarà favorito anche nella fase di progressiva ripresa delle attività in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, fermo restando che l'Azienda garantirà adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza e modalità nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

4.1 Gestione spazi aziendali comuni

L'accesso agli spazi aziendali comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato al fine di evitare il contatto diretto tra i lavoratori, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

In particolare, tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; è *raccomandato* di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Per quanto specificamente attiene gli spazi mensa, la consumazione al tavolo, al chiuso, i lavoratori, fermo comunque sempre l'uso della mascherina salvo ricorra una situazione di "isolamento", la possibilità di consumare pasti in compresenza ed in locali comuni possono



accedere al servizio mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19 c.d. "rafforzato", vale a dire solo se vaccinati con vaccino riconosciuto a livello nazionale o guariti dal Covid-19 [circolare Ministero Interno 5.8.2021 n.4073 e FAQ Governo]¹.

È inoltre prevista un'adeguata organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi a fine giornata; la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione si fa rinvio a quanto previsto al precedente punto 3.

Si potranno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dagli impianti in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Dove è possibile, si dedica una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni.

È garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati e collocati in punti facilmente individuabili vicino alle zone di ingresso/uscita

4.2 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Sono limitati gli spostamenti all'interno del sito aziendale al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. A tal riguardo:

- sono vietate le riunioni in presenza. Solamente se necessarie e urgenti, ove non fosse possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione aziendale;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente e in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» pubblicato dall'INAIL. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. In particolare, in zona bianca e in zona gialla sono consentiti anche in presenza tutti i corsi di formazione nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui in premessa e adottati dall'Azienda ai sensi delle disposizioni in

¹ Presupposto per l'applicazione dell'obbligo è la presenza di un formale, seppur ampiamente concepito, servizio di ristorazione, nonché di un gestore titolato al controllo. In mancanza di tali parametri, così come nell'ipotesi di consumazione non al tavolo o non al chiuso o nella semplice presenza di un refettorio (adibito al consumo di pasti non somministrati dal datore di lavoro, né direttamente né tramite servizio di mensa), manca il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di green pass.



materia (art. 3 bis DL n. 52/2021 e ss.mm.). E' importante vengano garantiti i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante.

L'Azienda, quindi, valutati i percorsi formativi anche obbligatori in essere, e tenuto conto della previsione del DPCM 2 marzo 2021 (art. 25, comma 7) testualmente riprodotta nel Protocollo del 6 aprile 2021, in linea con le possibilità evidenziate nel Protocollo nazionale, dispone quanto segue:

- a) la formazione avverrà con le seguenti modalità, nel presupposto che la riattivazione dell'attività formativa non fa venir meno né la preferenza per le modalità a distanza né la necessaria adozione di tutte le misure di sicurezza:
(integrare)
- b) Per i lavoratori che svolgono la propria attività in *smart working* o da remoto:
(integrare)

5. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

5.1 Gestione di una persona sintomatica in azienda

La persona presente in azienda che sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve darne immediata comunicazione all'ufficio del personale, al RLS o altro responsabile aziendale; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il SARS-CoV-2 (COVID-19) forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

L'azienda e il Medico competente collaborano con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" - così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute 29 maggio 2021 - di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al Covid-19 e, nel periodo dell'indagine, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali aziendali, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina.

5.2 Gestione di una persona sintomatica a bordo dell'autobus

Nel caso un passeggero manifesti, a bordo dell'autobus, sintomi riconducibili all'infezione per SARS-CoV-2 (COVID-19), il personale viaggiante dovrà chiedere al passeggero stesso – fermo restando l'uso della mascherina chirurgica protettiva - di sedere, ove possibile, isolato rispetto agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e seguirne le indicazioni.

Il personale viaggiante chiederà agli altri passeggeri di scendere dall'autobus per consentirne la ventilazione e – compatibilmente con il luogo della fermata – la disinfezione prima della ripresa del servizio trasporto.



Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto cautelativamente ai contatti stretti del passeggero sintomatico di non risalire a bordo. In base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per “contatto stretto” si intende *“la persona che ha viaggiato seduta entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione del veicolo dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio”*.

In caso di positivi a bordo dell'autobus l'Azienda attiverà la sorveglianza sanitaria del personale viaggiante se individuato come contatto stretto dal medico competente.

6.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e della circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta e porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19, segnalando all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Ove presente, il Medico Competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. Inoltre il Medico Competente potrà, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerire strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021. 14 e) collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione



individuare ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

In osservanza di dette previsioni del Protocollo, l'Azienda dispone quanto segue: *(integrare)*

7. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il mancato rispetto del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Stanti le regole definite dal presente Protocollo, è costituito in azienda un Comitato per la corretta applicazione delle stesse e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, e per la definizione di eventuali misure di ulteriore tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e del RLS.

Il Comitato opera al fine di valutare l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.

Lì,

1° dicembre 2021